


Repubblica e Cantone Ticino
 Dipartimento delle istituzioni
 Divisione degli interni



La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza 15 febbraio 2011 del Municipio del Comune di Biasca, con cui viene chiesta l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali della Convenzione tra il Comune Biasca e i Comuni di Cresciano, Iragna, Lodrino, Osogna, Personico e Pollegio, concernente l'organizzazione ed il finanziamento dell'attività dell'operatore sociale intercomunale;

preso atto che:

- la Convenzione è stata approvata dal
 - Consiglio comunale di Biasca in data 26 ottobre 2010;
 - Consiglio comunale di Cresciano in data 7 giugno 2011;
 - Consiglio comunale di Iragna in data 4 aprile 2011;
 - Consiglio comunale di Lodrino in data 7 febbraio 2011;
 - Consiglio comunale di Osogna in data 17 gennaio 2011;
 - Consiglio comunale di Personico in data 6 giugno 2011;
 - Consiglio comunale di Pollegio in data 19 aprile 2011;
- le pubblicazioni hanno avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

considerato,

viene ratificato in questa sede il testo con i contenuti approvati dai Consigli comunali di Biasca, Cresciano, Iragna, Osogna, Personico e Pollegio, ritenuto comunque il tenore del punto 1 della decisione del Consiglio comunale di Lodrino.

In merito ai singoli disposti della convenzione:

art. 10 primo paragrafo

La competenza ad approvare convenzioni del genere è di pertinenza del Legislativo comunale. Va pertanto stralciata la competenza dei Municipi. Il tenore del primo paragrafo dell'art. 10 sarà quindi il seguente:

La presente convenzione ... omissis ... dai rispettivi Legislativi comunali e entra in vigore ... omissis ...

art. 12 Contestazioni

Alla Sezione Enti locali, le cui competenze decisionali sono stabilite dal diritto cantonale (vedi Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994), non possono essere attribuite competenze a dirimere vertenze quali quelle in questione. In caso di mancato accordo, detta Sezione a titolo di consulenza potrebbe semmai solo suggerire una soluzione di transazione bonale; non però imporre in modo vincolante la stessa. Va quindi modificato il disposto che assegna competenze alla Sezione Enti locali.

La procedura da adire in caso di mancato accordo fra le parti, volta ad accertare le reciproche pretese, è piuttosto quella prevista dall'art. 41 e segg LPamm.

Il tenore dell'art. 12 sarà il seguente:

Per eventuali contestazioni che non possono essere risolte in via bonale fa stato la procedura di cui all'art. 41 e segg. LPamm.

Ritenuto che la convenzione non contrasta per il resto con le vigenti leggi;

richiamati gli articoli 193 a LOC e 186 e segg. LOC;

richiamato il Regolamento del Consiglio di Stato circa la delega di competenze decisionali ai suoi dipartimenti e ad istanze subordinate del 24 agosto 1994 e relative modifiche;

risolve:

1. È approvata la Convenzione tra il Comune Biasca e i Comuni di Cresciano, Iragna, Lodrino, Osogna, Personico e Pollegio, con i contenuti approvati dai Consigli comunali di Biasca, Cresciano, Iragna, Osogna, Personico e Pollegio, concernente l'organizzazione ed il finanziamento dell'attività dell'operatore sociale intercomunale. E' riservato quanto disposto al punto 2.

2. La convenzione è modificata come segue:

art. 10 primo paragrafo

La presente convenzione ... omissis ... dai rispettivi Legislativi comunali e entra in vigore ... omissis ...

art. 12

Per eventuali contestazioni che non possono essere risolte in via bonale fa stato la procedura di cui all'art. 41 e segg. LPamm.

3. Sono riservati i diritti dei terzi.

4. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall'intimazione.

5. Intimazione e comunicazione:

- al Municipio del Comune di 6710 Biasca;
- al Municipio del Comune di 6705 Cresciano;
- al Municipio del Comune di 6707 Iragna;
- al Municipio del Comune di 6703 Osogna;
- al Municipio del Comune di 6527 Lodrino;
- al Municipio del Comune di 6744 Personico;
- al Municipio del Comune di 6742 Pollegio;

- alla Divisione degli interni;
- alla Sezione degli enti locali (3).

Il Capo Sezione:

E. Genazzi



PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca

